



*Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole,  
alimentari, forestali e del turismo*

**Decreto Ministeriale recante “Modifiche del Decreto Ministeriale n°173 del 30 aprile 2019  
arresto temporaneo dell’attività di pesca delle unità autorizzate all’esercizio dell’attività di  
pesca con il sistema a strascico anno 2019”**

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l’art. 21-ter inerente l’esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

VISTO il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 27/02/2013 n.105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;

VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

VISTO lo statuto della Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative;

VISTA la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative ;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il “Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”, ed in particolare l’art. 98;

VISTO il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il DM 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

VISTO il Decreto Ministeriale n°16741 del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca.

VISTO il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,



*Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole,  
alimentari, forestali e del turismo*

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Programma Operativo, predisposto in conformità al disposto dell'art. 17, del citato Regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con Decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015;

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione n C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;

VISTO il Decreto Ministeriale n.6572 del 17 luglio 2018, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato, On.le Franco Manzato;

VISTO il Decreto Ministeriale n°7110 del 25 luglio 2018 con il quale è designato in qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 il Direttore pro-tempore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTO il decreto direttoriale del 30 Gennaio 2018 che dispone l'adozione dei Piani di Gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e Meridionale) GSA 11 (Sardegna) GSA 16 (Stretto di Sicilia) GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale);

VISTA la corrispondenza con la Commissione Europea con cui viene richiesta l'integrazione dei Piani di Gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e Meridionale) GSA 11 (Sardegna) GSA 16 (Stretto di Sicilia) GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale) al fine di allinearli ai principi della Politica Comune della Pesca;

VISTO il decreto direttoriale del 28 dicembre 2018 n°26510 che modifica i Piani di Gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e Meridionale) GSA 11 (Sardegna) GSA 16 (Stretto di Sicilia) GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale);

VISTA la nota della Commissione Europea n° Ares(2019)1271318 del 25/02/2019 con la quale la Commissione comunica l'approvazione dei Piani di gestione;

VISTO il Decreto Ministeriale n°173 del 30 aprile 2019 recante "Modalità di esecuzione dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca delle unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico per l'annualità 2019"



*Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole,  
alimentari, forestali e del turismo*

VISTE le richieste pervenute dalla Regione Veneto con nota n°0274643 del 25 giugno 2019 e dalle Associazioni nazionali di categoria e Organizzazioni Sindacali di settore con nota unitaria prot.57/U del 28 giugno 2019 di prolungare il periodo di arresto temporaneo previsto per l'areale da Trieste ad Ancona accludendo allo stesso anche quota parte dei giorni aggiuntivi previsti dalla tabella dell'art.3 del D.M. n°179 del 30 aprile 2019 per tale areale;

RITENUTO necessario porre in essere tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare gli effetti della misura di fermo temporaneo e accogliere le richieste avanzate dalla Regione Veneto e dalle Associazioni nazionali di categoria e Organizzazioni Sindacali di settore per conto delle imprese di pesca operanti nei Compartimenti marittimi da Trieste ad Ancona;

RITENUTO necessario, pertanto, modificare quanto previsto dal comma 1 dell'art.2 e dai commi 2 e 4 dell'art.6 del Decreto Ministeriale n°173 del 30 aprile 2019 prevedendo un periodo di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca e delle relative misure tecniche successive diversi da quelli indicati nel citato decreto

**Decreta**

**Art. 1**

**Modifica comma 1 dell'art.2 del Decreto Ministeriale n°173 del 30 aprile 2019**

Il comma 1 dell'art.2 del Decreto Ministeriale n°173 del 30 aprile 2019 è modificato come segue:

«Per le navi da pesca di cui all'art.1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ancona è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 42 giorni consecutivi dal 29 luglio al 06 settembre del corrente anno. I giorni lavorativi ricompresi tra il 28 agosto ed il 06 settembre sono da intendersi ai fini dell'arresto temporaneo obbligatorio aggiuntivo previsto all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019;

Se un'impresa di pesca supera il numero di giorni di arresto temporaneo obbligatorio aggiuntivo, da effettuarsi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019, l'eccedenza è valida ai fini del recupero delle giornate di pesca effettuate durante le festività, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Direttoriale n. 6902 del 18 aprile 2019, "Svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante e circuizione nei giorni festivi».

**Art. 2**

**Modifica dei commi 2 e 4 dell'art.6 del Decreto Ministeriale n°173 del 30 aprile 2019**

1. Il comma 2 dell'art. 6 del Decreto Ministeriale n°173 del 30 aprile 2019 è modificato come segue:

«I periodi di attuazione delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea sono:

- da Trieste a Ancona dal 09 settembre 2019 al 17 novembre. 2019;
- da San Benedetto del Tronto a Termoli dal 16 settembre 2019 al 24 novembre 2019;
- da Manfredonia a Bari dal 02 settembre 2019 al 10 novembre. 2019»;

2. Il comma 4 dell'art. 6 del Decreto Ministeriale n°173 del 30 aprile 2019 è modificato come segue:



*Al Sottosegretario di Stato delle politiche agricole,  
alimentari, forestali e del turismo*

«Dalle date di inizio dei rispettivi arresti temporanei obbligatori di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3 e fino al 31 ottobre 2019 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con il sistema strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri».

**Art. 3**

**Modifica del comma 4 dell'art.5 del Decreto Ministeriale n°173 del 30 aprile 2019**

1. Al comma 4 dell'art.5 del Decreto Ministeriale n°173 del 30 aprile 2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- All'inizio del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Ferme restando le disposizioni in materia di orario di lavoro a bordo previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271,»;
- dopo la parola “mediterranea”, sono aggiunte le seguenti: «alla pesca costiera ravvicinata entro 40 miglia marine dalle coste, che svolgono campagne di pesca di durata superiore a 20 giorni oltre la metà dei quali in acque internazionali,».

Il presente decreto, trasmesso all'Organo di controllo per il visto di competenza, è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 25 luglio 2019.

**Franco Manzato**

Firmato digitalmente ai sensi del CAD